

R.G.V.G. 2864/2020



TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIV-FALLIMENTARE

Dep. 29/2021

DECRETO DI APERTURA DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL
PATRIMONIO EX ART. 14-TER L. N. 3/2012

Il Giudice designato, dott.ssa Barbara Perna,

rilevato che Stefano Ganci nato a Roma il 22.4.1962 ed ivi residente (C.F. GNCSFN62D22H501Y) – con l'avv. Giulio Dragone – depositato ricorso, ed allegata proposta di accordo, per l'ammissione alla procedura di composizione della crisi ex art. 6 ss. L. n. 3/2012, corredata da attestazione di fattibilità del professionista con funzioni di OCC, avv. Chiara De Santis;

rilevato che – a seguito di mancato raggiungimento delle maggioranze richiesta per l'accordo di ristrutturazione – il ricorrente, per il tramite del suo legale, all'udienza del 16 settembre 2021 ha reiterato istanza di liquidazione ex art. 14-ter L. n. 3/2012 già formulata in via subordinata nel ricorso;

rilevato che l'istanza è stata successivamente corredata da idonea relazione del Gestore della Crisi ex art. 15 comma 6 e art. 9 comma 2 legge 3 del 2012;

vista la relazione depositata dal professionista con funzioni di OCC, avv. Chiara De Santis;

ritenuta la propria competenza ex art. 9 L. n. 3/2012, poiché la ricorrente risiede in Roma, Viale Giorgio Morandi n. 4;

rilevato che:

- il ricorrente è persona fisica in stato di "sovraindebitamento" secondo la definizione di cui all'art. 6, secondo comma, lett. a), L. n. 3/2012;
- non si ravvisano condizioni di inammissibilità ex art. 7, secondo comma, lett. a) e b), L. n. 3/2012;
- la domanda è corredata dalla documentazione di cui all'art. 9, secondo e terzo comma, L. n. 3/2012 (già depositata con il ricorso per l'apertura della procedura di accordo per la composizione della crisi);
- l'istanza comprende l'inventario del patrimonio dell'istante (già peraltro contenuto nella proposta di accordo);

R.G.V.G. 2864/2020

- la documentazione prodotta consente di ricostruire la situazione economica e patrimoniale della ricorrente;
- non si ravvisano, allo stato, atti in frode ai creditori compiuti nell'ultimo quinquennio. In particolare non sono condivisibili le osservazioni proposte dal creditore *Dynamica Retail*, intervenuta nella procedura con il patrocinio dell'avv. *Claudia Belloni*. La creditrice infatti lamenta come il *Ganci* avrebbe reso false dichiarazioni al momento della sottoscrizione delle due dichiarazioni propedeutiche al perfezionamento dei contratti di finanziamento stipulati. In particolare avrebbe omesso di dichiarare la sussistenza di un indebitamento "domestico" con amici e parenti. Ma invero dalla lettura della modulistica compilata dal debitore in entrambe le occasioni, emerge per tabulas come al debitore veniva richiesto di indicare esclusivamente l'esistenza di pregressi finanziamenti da parte di altri istituti di credito. E a tale richiesta il debitore si è puntualmente attenuto;
- è stata depositata relazione particolareggiata da parte del professionista con funzioni di OCC (quale risultante dalla prima attestazione di fattibilità e dalla successiva integrazione redatta a seguito del già citato provvedimento), dalla quale risulta che le cause del sovraindebitamento sono da ricondursi al ricorso al credito a fini di investimento immobiliare, risultato poi eccessivo a seguito della crisi economica e di una contrazione dell'attività imprenditoriale svolta dalla ricorrente (successivamente cessata per effetto della vendita, nel corso di una procedura esecutiva, dell'immobile ove si svolgeva l'attività);

rilevato che nella originaria proposta di accordo, la ricorrente ha indicato in euro 780,00 mensili la somma necessaria al proprio sostentamento – importo giudicato giustificato e coerente dal professionista con funzioni di OCC – e ritenuto pertanto opportuno, ove la ricorrente svolga attività da cui derivi un reddito, di sottrarre tale somma alla procedura concorsuale *ex art. 14-ter*, sesto comma, lett. b) L. n. 3/2012;

P.Q.M.

visti gli artt. 14-*ter* e 14-*quinquies* L. n. 3/2012;

DICHIARA APERTA

la procedura di liquidazione dei beni di **Stefano Ganci** nato a Roma il 22.4.1962 ed ivi residente (C.F. GNC SFN62D22H501Y) e, per l'effetto,

- a) nomina liquidatore l'avv. *Stefania Fiducia* (stante la rinuncia in atti dell'OCC avv. *Chiara De Santis*), affinché svolga i compiti previsti dagli artt. 14-*sexies* ss. L. n. 3/2012;



R.G.V.G. 2864/2020


- b) dispone, sino alla definitività del provvedimento di omologazione, che non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- c) dispone che la domanda e il presente decreto siano pubblicati sul sito di questo Tribunale, nonché annotati nel registro delle imprese;
- d) ordina, poiché il patrimonio del debitore comprende beni immobili e mobili registrati, la trascrizione del decreto nei modi di legge a cura del liquidatore;
- e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- f) fissa i limiti di cui all'art. 14-ter, sesto comma, lett. b), L. n. 3/2012 in euro 730,00 mensili;
- g) dispone che il liquidatore relazioni ogni sei mesi il Giudice sulla attività svolta.

Il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

Roma, 7/12/2021

Il Giudice
Dott.ssa Barbara Derna



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria



Roma, il 9/12/2021

F. Cicco
gk